REGOLAMENTO (CEE) N. 3921/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

che stabilisce il prezzo fissato in anticipo per le uve secche di Corinto del raccolto 1985, non trasformate, destinate alla fabbricazione di taluni condimenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/87 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati [3], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 344/86 [5], tali prodotti, destinati ad usi specifici da determinarsi, sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 682/86 della Commissione, del 4 marzo 1986, relativo alla vendita, da parte degli organismi ammassatori, di uve secche non trasformate per la fabbricazione di taluni condimenti [6], alcuni quantitativi di uve secche possono essere venduti agli operatori interessati ad un prezzo fissato in anticipo;

considerando che è opportuno che tale prezzo sia fissato anticipatamente a un livello che tenga conto dei prezzi delle altre materie prime analoghe adibite allo stesso uso; che occorre pure fissare l'importo della cauzione destinata a garantire la trasformazione della materia prima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi ammassatori greci elencati in allegato procedono alla vendita di un quantitativo massimo di 142 t di uve secche di Corinto del raccolto 1985, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 626/85 (CEE) n. 682/86, al prezzo di 35 ECU/100 kg netti.

2. La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 682/86 è fissata a 43 ECU/100 kg netti.

Articolo 2

1. Le domande d'acquisto devono essere presentate per iscritto ai singoli organismi ammassatori greci e presentate alla sede sociale dell'YDAGEP, rue Acharnon 241, Atene.

2. Gli interessati possono ottenere informazioni sui quantitativi e sui luoghi d'ammasso, rivolgendosi agli indirizzi indicati in allegato.

Articolo 3

1. L'autorità competente controlla che il quantitativo specificato all'articolo 1, paragrafo 1, non venga superato.

2. Gli organismi ammassatori comunicano ogni giorno all'autorità competente le domande ed i quantitativi considerati accoglibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 626/85. Prima di essere accolte, le domande d'acquisto devono essere approvate dalla suddetta autorità competente.

3. Se le domande d'acquisto superano il quantitativo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente assegna mediante sorteggio la quantità di uve secche disponibile.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 32.
[3] GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
[4] GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
[5] GU n. L 41 del 18. 2. 1986, pag. 15.
[6] GU n. L 62 del 5. 3. 1986, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Elenco degli organismi ammassatori di cui all'articolo 1 del presente regolamento

1. ASO, Mezonos 241, Patras, Grecia.
2. Panegialios Enosis Sineterismon, Egion, Grecia.
3. Enosis Georgikon Sineterismon Zakynthou, Zakynthos, Grecia.
4. Enosis Georgikon Sineterismon, Olympia Ilias, Pyrgos, Grecia.
5. Kentriki syneteristiki enosi prostasias georgikon proionton nomou Messinias, Kalamata, Grecia.